



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
 PROVINCIA DI SIENA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 28/06/2013

**Oggetto:** Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali - Approvazione

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

NOME	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
1 Frosini Andrea	Presidente	X	
2 Gabbricci Livia	Consigliere		X
3 Abate Raffaele	Consigliere	X	
4 Cresti Sandro	Consigliere	X	
5 Buti Paola	Consigliere	X	
6 Franchini Michela	Consigliere	X	
7 Regoli Andrea	Consigliere	X	
8 Giannetti Samuele	Consigliere	X	
9 Violetti Valerio	Consigliere	X	
10 Colli Claudio	Consigliere	X	
11 Pistolesi Francesco	Consigliere	X	
12 Casaletti Leonardo	Consigliere	X	
13 Trochei Giovanni Antonio	Consigliere	X	
14 Fiorenzani Carlo	Consigliere	X	
15 Giacopelli Giovanni Battista Antonino	Consigliere	X	
16 Polato Gianni	Consigliere		X
		14	2

Partecipa alla seduta il Sig. Gamberucci Roberto Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Frosini Andrea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2013/18

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Tecnico Lavori Pubblici

**OGGETTO:** Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali -  
Approvazione

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale è proprietaria di vari impianti sportivi dislocati nell'intero territorio comunale;

**RITENUTO** dover disciplinare le modalità di gestione e utilizzo dei diversi impianti sportivi;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, per una migliore ed efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art.3 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

**VISTO** che gli impianti sportivi, di proprietà comunale o avuti in concessione, possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a terzi;

**VISTA** la proposta di Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, predisposta dall'UTC ed elaborata dal Segretario Comunale, composta da n.19 articoli;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione, in quanto rispecchia la volontà di questa Amministrazione;


**RITENUTO** opportuno procedere;

### PROPONE

1. di approvare il "*Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi*" allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento, come sopra approvato, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di disporre che copia del presente regolamento venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

O:\d\_ufftec\UffTec\Regolamenti\impianti sportivi\deliberazione approvazione impianti sportivi

Il Responsabile  
Leonardo Bonini



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2013/18**

UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: Tecnico Lavori Pubblici

**OGGETTO:** Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali -  
Approvazione

**PARERI**

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Leonardo Bonini in qualità di Responsabile dell'area Tecnico Lavori Pubblici

*esprime*

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE SFAVOREVOLE

Monteriggioni, li 28 GIU 2013

Il Responsabile 

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

La sottoscritta **Antonella Pianigiani** in qualità di Responsabile dell'area Economico Finanziaria

*esprime*

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE SFAVOREVOLE

Monteriggioni, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

## Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

### INDICE

#### **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Oggetto e finalità

Articolo 3: Classificazione delle attività sportive

Articolo 4: Palestre scolastiche

#### **TITOLO II: DISPOSIZIONI PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Articolo 5: Modalità di gestione degli impianti sportivi

Articolo 6: Tipologia degli affidamenti

#### **Capo I - Disposizioni per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi**

Articolo 7: Assegnazione in uso

Articolo 8: Destinatari dell'assegnazione in uso

Articolo 9: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

Articolo 10: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

#### **Capo II - Disposizioni per la concessione degli impianti sportivi**

Articolo 11: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica

Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

Articolo 13: Concessione di costruzione e gestione

Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza e tutela dei rischi

Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

Articolo 16: Risoluzione e revoca delle concessioni

#### **TITOLO III: TARIFFE**

Articolo 17: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

#### **TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 18: Rinvii

Articolo 19: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

## TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- f) per concessione di costruzione e gestione, l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
- g) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- h) per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

### Articolo 2: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

### Articolo 3: Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività di avviamento allo sport per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..

### Articolo 4: Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati al Dirigente scolastico. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico e dall'atto di concessione a firma dell'utilizzatore.

2. Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, l'impianto può essere assegnato all'Area Tecnica Lavori Pubblici.

In questa ipotesi la convenzione regolerà l'utilizzo dell'impianto da parte dell'istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare che per quella prevista nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa) e apposito disciplinare regolerà l'utilizzo della struttura da parte delle società sportive.

3. In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti comma, potranno essere posti a carico dell'Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

## **TITOLO II: DISPOSIZIONI PER GLI AFFIDAMENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Articolo 5: Modalità di gestione degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi è effettuata o direttamente dal Comune o attraverso affidamenti a soggetti terzi (assegnazione in uso; concessione in gestione; concessione di costruzione e gestione).

2. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita), salvo che l'uso degli impianti o dei locali non sia stato affidato, a sua volta, a soggetti terzi;
- Applicazione e riscossione tariffe, salvo che l'uso degli impianti o dei locali non sia stato affidato, a sua volta, a soggetti terzi;
- Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico, salvo che l'uso degli impianti o dei locali non sia stato affidato, a sua volta, a soggetti terzi;
- Norme sul personale in servizio, qualora il gestore disponga di personale proprio dedicato;
- Garanzie, se ed in quanto ritenute necessarie;
- Forme di controllo da parte del Comune di Monteriggioni;
- Obbligo per il concessionario, qualora abbia anche l'uso degli impianti, di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune;
- Obbligo per l'assegnatario in uso di provvedere all'intestazione a proprio nome di tutte le utenze relative agli impianti sportivi;

3. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

## **Articolo 6: Tipologia degli affidamenti**

1. Le tipologie degli affidamenti sono le seguenti:

- a) assegnazione in uso;
- b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
- d) concessione di costruzione e gestione.

## **Capo I**

### **Disposizioni per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi**

#### **Articolo 7: Assegnazione in uso**

1. Si stabilisce un rapporto di assegnazione in uso quando l'impianto viene affidato, direttamente dal Comune o dal soggetto gestore, ad un soggetto utilizzatore, società o Associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:

a. è a carico dell'assegnatario in uso l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta ed eventualmente la corresponsione delle utenze per l'intero o quota parte delle medesime;

b. spetta al Comune di Monteriggioni (o al concessionario gestore di cui al Capo II, qualora esistente): la programmazione dell'uso degli spazi ove vi siano più assegnatari; il pagamento delle assicurazioni inerenti il fabbricato e gli impianti; la manutenzione straordinaria dello spazio;

2. I soggetti interessati all'assegnazione in uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

3. In caso di pluralità di domande di assegnazione in uso, la medesima è affidata in virtù dei seguenti criteri di preferenza:

- Uso prevalente delle superfici dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale almeno del 65% sull'uso complessivo delle superfici medesime;

- Radicamento sociale e sportivo sul territorio (n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva, uso dell'impianto nel quinquennio...)

- Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

4. L'assegnazione in uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di affidamento medesimo o apposito documento redatto per l'evento.

#### **Articolo 8: Destinatari dell'assegnazione in uso**

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive e discipline associate affiliate al CONI;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni sportive dilettantistiche;
- e) Società sportive professionistiche;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;

In via residuale gli spazi possono essere assegnati in uso anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati e comunque nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 9.



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

## **Articolo 9: Principi e criteri per l'assegnazione in uso**

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 8, vengono presentate:

- a) all'Area Tecnica Lavori Pubblici per gli impianti gestiti direttamente dal Comune;
- b) al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto.

2. Nell'assegnare gli spazi annualmente l'Area Tecnica Lavori Pubblici o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) differenziare le procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- h) assicurare adeguata pubblicità alle procedure di selezione in maniera tale da garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale (intendendo con ciò fare riferimento all'anno sportivo) o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto:

- a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- b) per un periodo compreso tra un minimo di un anno ed un massimo di tre anni che dovrà essere concretamente determinato dall'Ufficio competente in virtù della gravità della violazione contestata.

5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà sulla base della comparazione dei progetti presentati i quali tengono conto dei seguenti criteri:

- a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali...);
- b) Garanzia della presenza sull'impianto del maggior numero di praticanti;
- c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- d) Pratica di discipline diffuse in misura minore sul territorio;
- e) Esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli operatori utilizzati;
- f) Convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che s'intende concedere a sostegno della gestione.
- g) servizi prestati al Comune.

UFFICIO TECNICO – SEZ. LL.PP.

Via Cassia Nord, 150 Monteriggioni (SI) – Tel. 0577 – 306620 fax 306621/304550



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

6. L'Ente in sede di predisposizione degli atti finalizzati all'individuazione dei soggetti affidatari predetermina la durata dell'assegnazione, la quale di norma ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

7. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 purché non si modifichi la programmazione già effettuata o quest'ultimo comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente almeno dieci giorni prima rispetto alla data per la quale si richiede l'uso dell'impianto. Nella domanda devono essere specificati il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

## **Articolo 10: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni**

1. L'Area Tecnica Lavori Pubblici o il soggetto concessionario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. L'Area Tecnica Lavori Pubblici o il soggetto concessionario della gestione hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti (per questi ultimi, in riferimento, ovviamente, a precedenti assegnazioni):

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dall'Area Tecnica Lavori Pubblici o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;

In caso di concessione di gestione a terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere avallato dal servizio competente (Area Tecnica Lavori Pubblici).

3. L'Area Tecnica Lavori Pubblici, direttamente o tramite il soggetto concessionario della gestione competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **Capo II**

### **Disposizioni per la concessione degli impianti sportivi**

#### **Articolo 11: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) associazioni di discipline sportive associate;

UFFICIO TECNICO – SEZ. LL.PP.

Via Cassia Nord, 150 Monteriggioni (SI) – Tel. 0577 – 306620 fax 306621\304550



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;  
e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;  
f) società di servizi totalmente partecipate dal Comune, operanti in regime di "in house providing".  
In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.

2. A fronte della gestione dell'impianto, il Comune di Monteriggioni può erogare un contributo calcolato come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari ( bar, pubblicità, merchandising, ecc).

3. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, dalla Legge Regione Toscana 03.01.2005, n. 6 e dal vigente regolamento dei contratti del Comune di Monteriggioni, salvo si tratti di società "in house".

4. La scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici, laddove ci sia un contributo posto a base d'asta. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Per la valutazione economica verrà tenuto conto del ribasso offerto sul contributo. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature, salvo si tratti di società "in house".

5. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) ma può variare da un minimo di anni uno ad un massimo di anni 10 (5 più eventuale rinnovo di altri 5) in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione).

6. Il concessionario deve farsi carico della gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, mediante l'apertura e la custodia, l'effettuazione degli allestimenti e disallestimenti (quando necessario), il sostegno delle spese relative alle utenze, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria (salvo che l'uso non sia stato affidato a terzi per cui, in quest'ultimo caso, le spese di cui sopra saranno a carico dell'assegnatario in uso), nonché il controllo e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

7. Il concessionario (o l'eventuale assegnatario in uso) deve impegnarsi ad applicare il piano tariffario (agevolazioni comprese) approvato dal Comune.

8. Il concessionario è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, ad istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l'eventuale nulla-osta.

9. Al concessionario (o all'assegnatario in uso) spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi e degli impianti da parte di terzi per l'utilizzo degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;

e) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

10. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale.

Qualora quest'ultima attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà, eventualmente, comportare una modifica del corrispettivo dovuto al Comune nella misura indicata nell'atto di concessione in virtù della redditività delle iniziative adottate.

11. Il concessionario, qualora abbia anche l'uso, è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

12. Qualora l'assegnatario sia soggetto diverso dal concessionario, dovrà presentare a quest'ultimo la contabilità relativa all'attività oggetto di assegnazione.

## **Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;

b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;

c) associazioni di discipline sportive associate;

d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;

e) società professionistiche;

f) società di gestione impianti.

g) società di servizi totalmente partecipate dal Comune, operanti in regime di "in house providing".

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, regolata dai principi dell'art. 143 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (fatta eccezione per l'ipotesi di affidamento a soggetti rientranti nella tipologia di cui alla lett. g del precedente comma). Se la durata della concessione è superiore a 5 anni o preveda interventi di riqualificazioni rilevanti, o quando si abbinino la riqualificazione al rilascio di una fidejussione ai sensi dell'art. 207 del TUEL, la concessione dev'essere deliberata con atto di Consiglio Comunale.

3. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica comporta la corresponsione di un canone al Comune.

Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i criteri di cui all'art 9 del presente Regolamento, unitamente all'offerta praticata in rialzo sul canone previsto dall'Amministrazione. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

4. Per quanto riguarda la durata della concessione ed i diritti e obblighi del concessionario, si applicano i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del precedente articolo 11.

5. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto.

## **Articolo 13: Concessione di costruzione e gestione**

1. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi è affidata a:

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche;

b) enti di promozione sportiva;

c) associazioni di discipline sportive associate;

d) federazioni sportive nazionali;

e) società professionistiche;



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

f) società di gestione impianti che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire.

2. Per i casi in cui il concessionario sia individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, nella scelta del concessionario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

a) progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione;

b) apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e, in particolare, per il calcolo della durata della concessione, che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario, e dell'eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o canone concessorio (da parte del concessionario).

3. Nei casi di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, il bando relativo dovrà, per la sola parte gestionale, in relazione al singolo impianto, oltre ai criteri previsti dalla L.R.T 03.01.2005, n. 6, usare/considerare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:

a) *Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo* da valutare in base a:

esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

b) *Competenza organizzativa e affidabilità economica* da valutare in base a : esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;

c) *Validità del progetto*: il gestore può proporre migliorie rispetto al progetto di massima messo a Bando nei limiti specificati dallo stesso;

d) *Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica*.

## **Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza e tutela dei rischi**

1. L'utilizzatore è tenuto:

a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune di Monteriggioni, attraverso l'Area Tecnica Lavori Pubblici e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul soggetto utilizzatore.

4. Il concessionario al momento della sottoscrizione della convenzione è tenuto a presentare la polizza assicurativa a copertura sia dei danni causati agli immobili e relative pertinenze sia a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi per i massimali di rischio che saranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione Comunale. La suddetta polizza dev'essere rilasciata in favore del gestore, qualora lo stesso sia soggetto diverso dall'assegnatario in uso; diversamente la polizza dovrà avere come beneficiario l'Amministrazione Comunale.



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

## **Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature**

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Monteriggioni.
2. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario il ripristino della situazione precedente i lavori.
3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale procederà a far sottoscrivere all'affidatario un apposito elenco dei beni mobili che costituirà allegato della concessione.

## **Articolo 16: Risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Il Comune di Monteriggioni, attraverso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, dichiara risolta la concessione, quando:
  - a) la manutenzione ordinaria non sia effettuata regolarmente (fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 6 del presente Regolamento) e ciò possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
  - b) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune di Monteriggioni, attraverso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii, quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

## **TITOLO III: TARIFFE**

### **Articolo 17: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento anticipato delle tariffe.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe, la cui competenza spetta alla Giunta Comunale, deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle iniziative volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli. A tale riguardo potranno essere previste delle apposite agevolazioni.

UFFICIO TECNICO – SEZ. LL.PP.

Via Cassia Nord, 150 Monteriggioni (SI) – Tel. 0577 – 306620 fax 306621/304550



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 18: Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all' art. 90 comma 25 della L. 27.12.2002 n. 289 e alla conseguente legge 03.01.2005, n. 6 della Regione Toscana "*Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana.*";

b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04.08.1977, n. 517 e ss.mm.ii. e 11.01.1996, n. 23, DPR 10.10.1996 n. 567 e art. 90 comma 26 della L. 27.12.2001 n. 289 ;

c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge 23.03.1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 legge 27.12.2002 n. 289 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e ss.mm.ii;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

### Articolo 19: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Dr. Andrea FROSINI**, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Regolamento oggetto del presente punto all'ordine del giorno era stato portato una prima volta in Commissione e ne era stato rinviato l'esame in quanto erano state formulate dalla Commissione delle richieste di chiarimenti specifici, precisa che i suddetti chiarimenti saranno forniti dal Sindaco Vicario, Sig. Angelo FANTUCCI, dopo l'illustrazione da parte del Segretario Comunale.

Prende la parola il **Segretario Comunale**, il quale procede ad illustrare gli aspetti maggiormente significativi del Regolamento in oggetto, avendo cura di precisare che trattasi di un regolamento attuativo della normativa emanata dalla Regione Toscana avente ad oggetto la disciplina delle modalità di assegnazione degli impianti sportivi e risalente all'anno 2005. tale normativa pone come paletto indispensabile e presupposto indefettibile quello della necessaria presenza di una procedura ad evidenza pubblica. La prima parte del Regolamento riguarda sostanzialmente i principi generali e le finalità che il Comune di Monteriggioni si prefigge, partendo dalla finalità dello Statuto e della stessa Legge Regionale, al fine di garantire la massima fruibilità nell'ambito della promozione della disciplina delle pratiche sportive, facendo in modo che si possa creare quanto più possibile un sistema di rete sul territorio. Si ha poi una classificazione delle attività sportive così come la definizione di alcune tipologie di impianti come ad es. avviene per le palestre scolastiche. Si passa poi al Titolo secondo del Regolamento che entra nel merito delle modalità di gestione degli impianti sportivi; in questa partizione specifica del Regolamento si cominciano già a declinare le tipologie previste per gli affidamenti, rispettivamente individuate nell'assegnazione in uso, nella concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica, nella concessione in gestione di impianti con rilevanza economica e nella concessione di costruzione e gestione (quest'ultima fattispecie, sostanzialmente, viene mutuata dal Codice dei Contratti). Vengono, conseguentemente, individuati i principi e i criteri per l'assegnazione in uso, garantendo l'imparzialità e garanzia di accesso a tutti i cittadini e, quindi, la massima pluralità dei soggetti utilizzatori con ciò che ne consegue in termini di assicurazione di un'adeguata pubblicità delle procedure di selezione. Si passa poi a declinare in maniera più compiuta gli aspetti di dettaglio come la definizione dei criteri di priorità nel caso in cui vi fossero più soggetti che si propongono per la gestione. Vengono poi definite le fattispecie di sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni nonché individuate tutta una serie di fattispecie, a fronte delle quali l'Area Tecnica Lavori Pubblici (oppure il soggetto concessionario della gestione, qualora ci si trovi di fronte a questa fattispecie) hanno facoltà di procedere alla decadenza dell'assegnazione in uso: morosità in caso di pagamento di tariffe, violazione di norme regolamentari, violazioni di disposizioni integrative che possono essere impartite dalla stessa Area Tecnica lavori pubblici, l'aver arrecato danni alle strutture e agli impianti sportivi. Si passa poi all'indicazione di norme generali che riguardano la tutela dei rischi, in quanto, in considerazione della particolare tipologia di immobili e dell'utenza che andrà ad usufruirne, era corretto che fossero individuate in maniera puntuale tutta una serie di norme generali che riguardano la prevenzione di possibili fattori di rischio così come fossero partitamente individuate delle normative specifiche sulla manutenzione straordinaria degli stessi immobili e delle attrezzature che all'interno sono collocate. Il Comune di Monteriggioni, attraverso l'Area Tecnica Lavori Pubblici, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti, per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Questi sono i criteri che derivano dalla declinazione della legge 241/90. L'ultima parte riguarda le tariffe, la cui definizione è di pertinenza della Giunta comunale, che, in sede di determinazione, dovrà tenere conto del livello di singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte

dell'utenza, di tutte quelle iniziative che servono per favorire l'attività agonistica e l'accesso dei giovani e di particolari categorie di utenze, come i soggetti deboli.

Riprende la parola il Presidente **Frosini**, il quale ricorda ai Consiglieri presenti che in Commissione consiliare non erano emerse criticità in ordine alla formulazione del testo del Regolamento, ma erano state solamente sollevate delle richieste di chiarimento per quanto riguarda l'attribuzione in gestione di questi impianti, per accertare che fosse garantito l'accesso a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla frazione di Castellina Scalo, dove erano emerse alcune segnalazioni in merito a questo aspetto; in particolare egli stesso, in qualità di Presidente della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare, si era preso l'impegno di acquisire informazioni e fornire i necessari chiarimenti. A tale riguardo, il Presidente Frosini cede la parola al Sindaco Vicario FANTUCCI.

Il Sindaco Vicario **Fantucci** ricorda che sono sostanzialmente due le richieste formulate: la prima riguarda le modalità di gestione degli impianti, con particolare riguardo agli impianti sportivi di Uopini. L'altra richiesta riguarda la disponibilità di spazi da poter utilizzare per il gioco del calcio, al di fuori delle attività organizzate dai soggetti gestori o assegnatari in uso per quanto concerne in modo particolare la frazione di Castellina Scalo. Sulla prima questione, il Sindaco Fantucci ricorda che il campo sportivo ed i locali spogliatoi degli impianti sportivi di Uopini sono stati realizzati in due momenti e da soggetti diversi. Gli spogliatoi, infatti, sono stati realizzati dalla società Monteriggioni A.D. 1213, a seguito di una precisa scelta dell'Amministrazione di delegare alla suddetta società la costruzione di questi spogliatoi, al fine di patrimonializzare di più la società stessa. La Società è stata finanziata con un apporto in conto aumento capitale e le somme sono state utilizzate per costruire gli spogliatoi. Oggi questi investimenti sono nel bilancio della società Monteriggioni A.D. 1213. Successivamente, il Comune di Monteriggioni ha allestito il campo sportivo, facendo degli investimenti, ivi compresa la copertura in erba sintetica. L'Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di concedere in gestione alla Società Monteriggioni A.D. 1213 il campo sportivo. La Società, a sua volta, ha esperito un'unica procedura per l'assegnazione del Campo sportivo e degli spogliatoi. Soggetto assegnatario è risultata essere la società polisportiva Monteriggioni. Per quanto riguarda la seconda questione, il Sindaco **Fantucci** ricorda che sono state individuate due possibilità: la prima consiste nell'utilizzazione degli stessi impianti sportivi esistenti a Castellina Scalo. A quest'ultimo riguardo, a seguito di un colloquio intercorso con i dirigenti della società affidataria, è emersa la disponibilità da parte di questi ultimi nel mettere a disposizione il campo sportivo che viene attualmente utilizzato per l'allenamento così come eventualmente gli spogliatoi e i locali per le docce. L'altra possibilità è data da un piccolo campo sportivo attualmente inutilizzato, situato in Via Quattro Novembre, il quale versa in perfette condizioni. Occorrerebbe solamente installare due porte ed alzare la rete. L'Amministrazione Comunale sta valutando attentamente la possibilità di attrezzare il campo sportivo in Via Quattro Novembre, operazione che, oltretutto, avverrebbe a fronte del sostentamento di una modica spesa.

Prende la parola il Consigliere capogruppo del PDL, **Sig. Leonardo CASALETTI**, il quale ricorda che in sede di Commissione Consiliare egli pose un problema che era quello che, comunque sia, per quanto concerne gli impianti sportivi comunali, dovesse essere inserita nel Regolamento un'obbligatorietà dell'accesso pubblico, con un impegno preciso in tal senso da parte del soggetto gestore dell'impianto sportivo, anche perché, altrimenti, avrebbe poco senso che il Comune investisse risorse pubbliche per creare degli impianti sportivi, se poi questi ultimi venissero relegati esclusivamente all'uso di alcuni soggetti. A tale proposito, il Capogruppo Casaletti chiede anche se il testo del Regolamento abbia subito modifiche dopo il primo passaggio in Commissione Consiliare.

Il **Segretario Comunale** fa presente che il testo del Regolamento portato in approvazione in Consiglio non differisce da quello portato a suo tempo in Commissione consiliare.

Inoltre, il Capogruppo **Casaletti**, chiede all'Amministrazione comunale che venga effettuata una ricognizione per appurare quale sia lo stato dell'arte in generale di tutti gli impianti sportivi esistenti sul territorio, al fine di poter accettare che, realmente, sia garantito il buon uso e l'accesso a questi ultimi.

Il Sindaco Vicario, **Sig. Angelo FANTUCCI**, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla massima garanzia del libero accesso degli impianti che vengono dati in gestione a terzi, al di fuori dalle attività organizzate, afferma che questo avviene sicuramente negli impianti di Castellina Scalo. Il Sindaco si impegna inoltre ad effettuare una ricognizione in particolar modo delle palestre scolastiche al fine di monitorare l'utilizzo delle stesse e di riferire in merito ad un prossimo Consiglio Comunale.

Prende nuovamente la parola il Presidente **Frosini**, il quale, sempre in merito alla prima questione posta dal Capogruppo Casaletti, dà lettura del secondo comma dell'articolo nove, intitolato: "*principi e criteri per l'assegnazione in uso*", il quale stabilisce che, nell'assegnare gli spazi, annualmente, l'Area Tecnica Lavori Pubblici o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto, in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticare, sono tenuti a seguire alcuni criteri dei quali, il primo è proprio quello di garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.

Prende la parola il Consigliere comunale di maggioranza, **Sig. Andrea REGOLI**, il quale precisa che l'Amministrazione Comunale, sostanzialmente, costruendo e mettendo a disposizione delle società sportive, nei tempi e modalità che sono scritte nel Regolamento, fornisce, di fatto, ai cittadini un servizio analogo a quello della refezione scolastica o del trasporto scolastico, ecc. Ciò detto, è chiaro che l'Amministrazione ha piena facoltà di decidere in ordine a come finanziare questo servizio e in ordine al fatto se questo servizio possa essere a titolo gratuito o a carico della fiscalità generale del Comune, oppure (come normalmente avviene, anche nei servizi a domanda individuale), possa essere pagato in parte dalla fiscalità generale del Comune e in parte dai fruitori del servizio stesso. L'importante è che, come scritto nel Regolamento, le società sportive che acquisiscono il diritto di gestire la struttura sportiva, garantiscano degli orari in modo tale da garantire la possibilità di massima fruizione degli impianti stessi da parte della collettività, naturalmente con contribuzione diretta da parte di questi ultimi, così come avviene per i servizi a domanda individuale. Egli crede che ci sia la possibilità di garantire tutto ciò. Altra cosa è fare un altro tipo di scelta, in considerazione del fatto che gli spazi probabilmente, non sono sufficienti per il normale utilizzo dei ragazzi, ossia quella di ampliare questi spazi, cosa che viene accolta positivamente. Fra l'altro, il Consigliere Regoli ricorda che, per quanto riguarda il campo di Via IV Novembre, già da tempo si parlava di un progetto di questo tipo, esprimendo apprezzamento per la possibilità del riutilizzo di quest'ultimo. Il Consigliere Regoli fa anche notare che, per l'ubicazione del campo, non dovrebbero esserci problemi di vicinanza all'abitato. Potrebbe nascere un campino con utilizzo multifunzionale, simile a quello del campino di "mini pitch" ubicato ai giardini della stazione di Castellina Scalo. Il Consigliere Regoli ritiene, pertanto, che la seconda soluzione prospettata dal Sindaco Fantucci sia quella da preferirsi.

Prende la parola il Consigliere di maggioranza, **Sig. Claudio COLLI**, il quale ricorda di essere stato uno di quei Consiglieri che ha sollevato il problema per quanto riguarda la zona di Castellina Scalo. Vi erano dei problemi oggettivi di accesso agli impianti, ma non per cattiva volontà delle associazioni sportive, quanto per concomitanza con impegni pregressi, indisponibilità della figura del custode per una determinata fascia oraria in maniera da garantire l'apertura del campo. Il campo del "mini pitch" è congegnato, chiaramente, per i ragazzi al di sotto dei dodici anni e quindi non è consono ai ragazzi di età più grande. In pratica, esiste una fascia di età dei ragazzini, che va dai

quattordici ai diciotto anni che hanno difficoltà a reperire un posto per praticare attività sportiva. Il Consigliere Colli ritiene che la soluzione che il Sindaco ha proposto sia senz'altro una soluzione che fornisce una bella risposta ai ragazzi che posso fruire più liberamente di uno spazio a Castellina Scalo senza tanti vincoli; la seconda risposta è quella del recupero funzionale di uno spazio morto o se si preferisce, usato per altre finalità, come la conduzione dei cani.

Prende la parola il Consigliere Capogruppo di maggioranza, **Sig.ra Paola BUTI**, la quale intende effettuare una precisazione sul problema della garanzia della massima fruibilità degli impianti affidati alle società sportive, evidenziando che il vero problema è costituito dal fatto che queste strutture sono sfruttate al massimo delle loro potenzialità e, quindi, rimane scoperta una fetta di domanda da parte di coloro che, invece, vorrebbero l'utilizzo libero dell'impianto. Non sempre le società riescono a rendere fruibili gli impianti, non tanto per cattiva volontà, ma per il fatto che devono rientrare con i costi di gestione. La soluzione trovata nella zona di Castellina Scalo, secondo il Capogruppo Buti è perfetta, visto e considerato che l'impianto è già presente e occorre solamente renderlo agibile con una piccola manutenzione a basso impatto economico. L'Amministrazione Comunale ha dato risposte concrete per quanto riguarda il libero accesso in diverse zone del Comune (Uopini, San Martino), riuscendo così a coprire un'esigenza che sarebbe stata un po' difficile, a livello di entità di investimento, realizzare così velocemente. In questo caso possiamo dire che le soluzioni sono state trovate, pertanto, il voto del Gruppo di maggioranza su questo punto all'ordine del giorno non può che essere favorevole.

Prende nuovamente la parola il Consigliere Capogruppo del PDL, **Sig. Leonardo CASALETTI**, il quale evidenzia il fatto che, oltre ai ragazzi, in realtà, ci possono essere altre persone che hanno diritto ad usare impianti sportivi alla cui realizzazione hanno contribuito attraverso la fiscalità. Non ha senso che, una volta assegnato l'impianto al soggetto affidatario, non vi sia successivamente la possibilità pratica che questo impianto sia liberamente fruibile, sia pure parzialmente, dai cittadini di Monteriggioni. Il fatto che poi vi sia la possibilità di ristrutturare alcune strutture preesistenti, pur costituendo motivo di piacere, esula però dalla discussione del Regolamento in oggetto, dove devono essere inseriti una serie di obblighi nei riguardi dei soggetti ai quali gli impianti vengono affidati in concessione, considerato che questi ultimi sono costruiti attraverso il finanziamento della fiscalità generale. Conseguentemente, occorre che vi sia un ritorno sui cittadini di Monteriggioni, altrimenti tutto il sistema avrebbe ben poco senso. Dalla discussione sembrerebbe quasi evincere che sebbene l'obbligo nei confronti dei gestori degli impianti sia contenuto nel Regolamento, quest'ultimo sia irrilevante; invece, l'articolo, dal momento che c'è, dev'essere fatto rispettare da qui in avanti, altrimenti non ha senso nemmeno votare il presente Regolamento.

Prende nuovamente la parola il Presidente **Frosini** per chiarire solamente che il fatto che nel regolamento sia stato fissato un principio di equità di accesso, non significa affatto che questo si traduca necessariamente in una compresenza di tutti coloro che presentano domanda, perché l'impianto è pur sempre uno solo; pertanto il soggetto che lo prenderà in gestione dovrà avere delle priorità anche in base alle richieste di accesso, in base ad una serie di parametri. Il Presidente **Frosini** intende, altresì, evidenziare anche l'esistenza di un "surplus" di garanzia che fornisce l'Amministrazione Comunale, rappresentato dal fatto non solo di aver fissato il principio di parità di accesso sugli impianti già esistenti affidati in gestione, ma altresì nell'essersi preoccupata di reperire ulteriori soluzioni che consentano a determinati soggetti, ossia i ragazzi o adulti che vivono nelle frazioni, di avere sempre uno spazio a loro disposizione. L'Amministrazione ha agito in una maniera veramente ottimale, considerando a trecentosessanta gradi, non solo quelle esigenze che correttamente erano emerse nell'ambito della Commissione e che sono state poi riportate nel Regolamento, ma preoccupandosi anche di vedere se, nei fatti, fosse possibile, da subito, dare uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli esistenti.

Prende nuovamente la parola il Sindaco **Fantucci**, per evidenziare che, per quanto riguarda gli impianti di Uopini, è stata sottoscritta circa venti giorni fa una richiesta di contributi alla Regione Toscana, che, in caso favorevole, dovrebbero consentire all'Amministrazione Comunale di finanziare il cento per cento della realizzazione di un campo adiacente a quello attuale, rendendolo fruibile anche all'utilizzo di sportivi non professionisti.

Prende la parola il Consigliere Capogruppo dell'UDC, **Sig. Giovanni Battista GIACOPELLI**, il quale afferma che la discussione è certamente interessante, perché si tratta di un capitolo delicato che va a toccare tutta una serie di problemi e di necessità della comunità amministrata. Egli afferma di condividere tutte le cose che sin qui sono state dette. Manca solamente un riconoscimento da parte dell'Amministrazione alle società sportive che gestiscono questi impianti, le quali, a parte i contributi che vengono distribuiti in base alle disponibilità esistenti, svolgono anche un servizio sociale, perché lo fanno anche su base volontaria. Difatti, la manutenzione di questi impianti (irrigazione, taglio dell'erba, mantenimento delle luci) rappresenta un costo che, se non ci fosse una partecipazione volontaria degli iscritti alla società, difficilmente potrebbe essere sostenuto a questi livelli. Se facciamo un giro per il territorio a verificare la qualità degli impianti esistenti (anche se non sono sufficienti, in quanto, per esempio, mancano strutture polivalenti con piscine e campi da tennis, da pallacanestro, ecc che in questo momento l'Amministrazione non è in condizioni di realizzare) non si può che sottolineare

il contributo che queste associazioni danno al mantenimento di questi impianti in una condizione di agibilità ma soprattutto di sicurezza e di pulizia. Egli afferma di conoscere la realtà di molte di queste società, le quali, se non avvenissero una partecipazione volontaria di persone non stipendiate, non potrebbero proseguire nella loro attività. Ci sono delle società che sono sostanzialmente sane, che si fanno carico anche dell'apertura a tutti i cittadini del Comune di Monteriggioni che, per varie necessità, si recano in queste strutture.

Prende nuovamente la parola il Presidente **Frosini**, il quale, in risposta all'intervento del Capogruppo Giacopelli, ritiene di poter dire, a nome dell'Amministrazione Comunale, che quest'ultima, in sede di erogazione dei contributi, ha sempre manifestato apprezzamento e sensibilità nei confronti della indubbia connotazione sociale dell'attività svolta dalle associazioni sportive che si occupano della gestione delle strutture.

**Delibera di Consiglio Comunale N. 40**

Unità Organizzativa proponente: Tecnico Lavori Pubblici

OGGETTO: Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali -  
Approvazione

Sentita la Commissione Consiliare riunita in data 13/06/2013

*Il Consiglio Comunale*

Vista la proposta di deliberazione n°18 avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al d. lgs. 18/08/2000 n. 267

*Con Consiglieri*

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 2

(Casaletti, Fiorenzani)

*A maggioranza dei voti espressi nelle forme di legge*

**DELIBERA**

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui all'oggetto  
che qui si intende integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente  
atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
dott. Frassinetti Andrea



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gamberucci Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione, in applicazione del TUEL approvato con D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000,

- E' stata affissa all' Albo Pretorio del Comune il giorno 15 LUG. 2013 al repertorio n° 737 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000);
- E' stata comunicata con lettera n° \_\_\_\_\_ al signor Prefetto in data \_\_\_\_\_ contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 15 LUG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gamberucci Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del TUEL, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000,

- è divenuta esecutiva il giorno 26 LUG. 2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 26 LUG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Gamberucci Roberto

